



REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN

"ELENCO DEGLI ESPERTI DEI PROCESSI DI

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI"

ED IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI TECNICI DI

VALUTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. D_19_24 del 13/02/2024

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO **FOR.TE.**

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. For.Te., ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del Fondo, si avvale dal 2017 di appositi Nuclei Tecnici, composti da esperti in possesso di specifiche competenze e determinati requisiti nelle attività di valutazione:

- a) dei Piani formativi candidati dai potenziali beneficiari di finanziamenti in risposta agli Avvisi emanati dal Fondo;
- b) delle iniziative formative presentate dagli Enti qualificati da For.Te., per la realizzazione del Catalogo formativo nazionale finalizzato alla concessione di Voucher aziendali rivolti ai dipendenti delle imprese aderenti a For.Te.;
- c) dei Piani formativi presentati a valere sulle risorse cumulate ai sensi del Regolamento del Fondo sui Conti individuali e di Gruppo.

2. Il presente Regolamento:

- 2.1 discende dallo Statuto e dal Regolamento di For.Te e garantisce il rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità;
- 2.2 disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco dei suddetti esperti e del conseguente conferimento degli incarichi professionali;
- 2.3 individua e definisce le modalità operative relative al funzionamento dei Nuclei Tecnici di Valutazione, ai sensi del citato articolo 4 del Regolamento del Fondo;
- 2.4 è rivolto esclusivamente a persone fisiche che svolgono, o che hanno svolto ruoli di assistenza tecnica di alto profilo, in virtù delle competenze specialistiche possedute e delle specifiche esperienze professionali acquisite in attività valutative.

Art. 2. "Elenco degli esperti dei processi di valutazione di interventi formativi"

1. L'Elenco si rivolge a prestatori individuali di servizi di assistenza tecnica di alto profilo;
2. L'Elenco viene costituito tramite Avviso pubblico emanato dal Fondo. **L'elenco ha validità triennale**, al termine del quale viene ricostituito con le stesse modalità;
3. Il Consiglio di Amministrazione si riserva nel caso in cui le candidature risultassero numericamente insufficienti o inammissibili, di riaprire i termini per la presentazione delle domande o di emanare un nuovo Avviso;

4. L'inserimento nell'Elenco non dà titolo, in alcun modo, a pretese o diritti di alcuna natura nei confronti del Fondo For.Te. (es. automatico inserimento nei Nuclei con affidamento di incarico). Il Fondo For.Te. si riserva infatti di incaricare solo gli esperti individuati attraverso una apposita procedura di selezione a sorteggio successiva alla costituzione dell'Elenco;
5. Non possono essere conferiti incarichi ad esperti non inseriti nell'Elenco;
6. Non possono candidarsi gli esperti valutatori affidatari degli incarichi conferiti sulla base dell'ultimo Avviso di selezione 2019 (Prot. D19/2797), in coerenza con il principio di rotazione;
7. Il presente Regolamento ed il relativo Invito vengono pubblicati sul sito del Fondo, www.fondoforte.it, sezione "Amministrazione Trasparente>Procedura di selezione esperti valutatori".

Art. 3. Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

L'inserimento iniziale così come la successiva permanenza nell'Elenco e l'eventuale incarico di collaborazione riguardano esclusivamente soggetti (persone fisiche) esperti in possesso di specifica e comprovata esperienza e competenze professionali.

Tali esperti devono risultare altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di cittadinanza italiana o di cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- d) non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 313 del 4.11.2002;
- e) essere in possesso delle competenze /requisiti professionali previsti al successivo art. 4;
- f) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art 5.

Art. 4. Competenze e requisiti professionali

Per essere inseriti nell'Elenco costituisce condizione necessaria il possesso cumulativo di tutti i seguenti requisiti:

1. TITOLO DI STUDIO Laurea triennale, specialistica e/o magistrale, di vecchio o nuovo ordinamento.
2. CONOSCENZE INFORMATICHE Buona conoscenza dei programmi OFFICE ed esperienza nella gestione di applicativi per piattaforme e Software.

3. ESPERIENZA PROFESSIONALE:

- a) aver maturato esperienza documentata di almeno tre anni, nell'arco degli ultimi cinque anni, nella valutazione e/o selezione di progetti per ammissibilità a finanziamento pubblico.

O, in alternativa

- b) essere iscritto in elenchi o albi (a livello territoriale, regionale, nazionale, comunitario) di esperti valutatori di programmi/progetti di formazione a finanziamento pubblico.

O, in alternativa

- c) aver svolto attività continuativa di tipo progettuale presso Università pubbliche/private o presso master universitari o corsi di specializzazione universitari.

Art. 5. Incompatibilità e requisiti di onorabilità

Per partecipare alla procedura di selezione, i candidati dovranno dichiarare di:

- a) Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, non essere decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati dall'art. 94 commi 1, 2, 5 e 6 del D.lgs. n. 36/2023 applicabili alla persona fisica;
- b) Non aver svolto, nei cinque anni precedenti la candidatura, attività di lavoro subordinato, consulenza e/o collaborazione, o aver intrattenuto rapporti commerciali in favore di soggetti presentatori o attuatori di Piani formativi a valere sugli Avvisi del Fondo For.Te. Detto requisito viene verificato per gli Esperti selezionati, anche durante lo svolgimento dell'incarico;
- c) Essere, o essere stati negli ultimi cinque anni, soggetti riferibili e/o collegati, in ragione di rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, anche coordinato, o in ragione di attività svolte come amministratori, rappresentanti legali, direttori, a qualsiasi livello con le Organizzazioni istitutive del Fondo e/o con le loro articolazioni/associazioni territoriali e/o di categoria, nonché con enti o società costituite, partecipate o promosse, a qualsiasi livello, dalle stesse;
- d) Avere rapporti di parentela o affinità, con il Personale operativo, i Dirigenti, i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci, i componenti l'Assemblea del Fondo;
- e) Avere rapporti di parentela o affinità, di primo o secondo grado, con soggetti sub lettere b) e c).

L'eventuale insorgenza di una situazione di incompatibilità rappresenta giustificato motivo di revoca dell'incarico.

Art. 6. Ammissibilità delle candidature

Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione gli esperti devono manifestare il proprio interesse all'inserimento nell'Elenco, mediante la trasmissione della documentazione prevista da apposito Avviso di selezione approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Fondo nella sezione "Amministrazione Trasparente>Procedura di selezione esperti valutatori".

Le domande devono pervenire al Fondo secondo le modalità ed entro la scadenza specificate nell'Avviso di selezione.

Il mancato invio della documentazione entro il termine previsto e nel rispetto delle modalità indicate, costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione.

Il possesso dei requisiti, delle competenze, delle esperienze professionali, nonché l'assenza di incompatibilità, previsti dai precedenti articoli, viene verificato da apposita Commissione interna al Fondo sulla base delle dichiarazioni ed informazioni che gli esperti forniscono attraverso la documentazione trasmessa. I Soggetti in possesso dei criteri e requisiti sopra determinati sono inseriti dalla Commissione nell'Elenco degli esperti ai fini del successivo sorteggio, previsto per il conferimento di incarico professionale.

Il Fondo si riserva nell'esercizio delle attività di controllo allo stesso spettanti, di effettuare verifiche sulle dichiarazioni in autocertificazione ai sensi di legge, rese dai candidati.

Art. 7. Modalità di costituzione dei Nuclei tecnici di valutazione Conferimento degli incarichi

All'esito delle suddette attività, la Commissione predispone apposito Verbale interno corredato dall'Elenco degli esperti ammessi, che trasmette al notaio precedentemente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Il notaio in apposita seduta Consiliare procede all'estrazione a sorteggio tra gli esperti inseriti nell'Elenco, di:

- N. 3 esperti per il Nucleo Tecnico che opera sui Piani presentati a valere sui Conti Individuali e di Gruppo, con incarico di durata triennale.
- N. 3 esperti per il Nucleo Tecnico che opera per i Piani presentati a valere su ogni Avviso speciale/tematico, con incarico di durata triennale.
- N. 5 esperti per il Nucleo Tecnico che opera per i Piani presentati a valere su ogni Avviso Generalista/di sistema e delle iniziative formative finalizzate al Catalogo Nazionale, con incarico di durata triennale.

I rimanenti nominativi dell'Elenco vengono estratti in successione, per definire una graduatoria a scorrimento da utilizzare in caso di rinuncia, o revoca per perdita dei requisiti, degli esperti inseriti nei Nuclei Tecnici di Valutazione.

La graduatoria a scorrimento ha validità triennale.

Nel caso in cui il Fondo in una delle annualità oggetto dell'incarico, non emani Avvisi speciali e contestualmente il numero dei Piani candidati sugli Avvisi Generalisti lo richieda, il Consiglio potrà incrementare il numero dei componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione dedicato agli Avvisi Generalisti, con i tre esperti individuati per la valutazione degli Avvisi Speciali.

Il Fondo mantiene la riservatezza sui nominativi degli Esperti estratti, provvedendo esclusivamente ad informare i candidati sull'esito della procedura.

Art.8. Revoca dell'incarico e cancellazione dall'Elenco – Rinuncia all'incarico

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico ad uno o più componenti i Nuclei Tecnici di Valutazione, nonché alla cancellazione dall'Elenco:

- In presenza di errori sostanziali nello svolgimento delle attività assegnategli;
- Allorché lo stesso risulti inadempiente nell'esecuzione di una prestazione, in assenza di impedimenti di forza maggiore o non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- Qualora abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con For.Te.;
- Per falsa dichiarazione mendace in merito a uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
- Per violazione degli obblighi previsti dall'incarico, dai Regolamenti del Fondo e dalla tempistica prevista dagli atti di riferimento e condivisa;
- Qualora abbia perso i requisiti richiesti dal Fondo.

Il provvedimento di revoca dall'incarico e la cancellazione dall'Elenco, viene comunicato al professionista via PEC, all'indirizzo fornito al Fondo.

I candidati ammessi all'Elenco degli esperti di cui al presente Avviso e successivamente estratti quali componenti di uno dei Nuclei Tecnici di Valutazione sopra indicati, possono rinunciare all'incarico conferito mediante comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC indicato nell'art. 6.

In tal caso i predetti candidati vengono esclusi definitivamente dall'Elenco stesso e sostituiti nel Nucleo Tecnico di Valutazione mediante lo scorrimento dei nominativi presenti in Elenco di cui al precedente art. 8.

È fatto salvo unicamente il caso in cui la rinuncia all'incarico sia determinata da eccezionali e giustificati motivi, in presenza dei quali il Fondo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere unicamente alla sostituzione del componente mediante scorrimento ma non anche alla sua definitiva esclusione dall'Elenco.

Art. 9. Compensi e rimborsi degli esperti

Ciascun esperto inserito in un nucleo tecnico di valutazione riceve, per l'esecuzione dell'incarico conferitogli, un compenso lordo giornaliero definito dal Consiglio di Amministrazione, in misura pari a euro 400,00 oltre IVA e oneri, nonché un eventuale rimborso, delle spese di viaggio, vitto e alloggio, purché preventivamente autorizzate e dietro presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 10. Obblighi degli esperti selezionati

10.1 Incompatibilità e Conflitto di interessi

Gli esperti devono, anche all'atto di accettazione dell'incarico, formalmente dichiarare l'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse in relazione allo specifico oggetto dell'attività valutativa rientrante nell'incarico conferito in loro favore. Laddove sussista un potenziale conflitto di interessi /o situazioni di incompatibilità For.Te. esclude il soggetto, individuando nell'Elenco a scorrimento il sostituto cui conferire l'incarico. For.Te. si riserva la facoltà di procedere periodicamente ad accertamenti per verificare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni.

10.2 Codice di condotta

Gli esperti devono svolgere l'incarico loro conferito con la massima diligenza e professionalità, nel rispetto delle regole del Fondo e della procedura operativa adottata per la valutazione dei Piani e delle iniziative formative.

10.3 Riservatezza

Gli esperti selezionati devono mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni inerenti all'incarico loro conferito, nonché su ogni altra informazione di cui vengano comunque in possesso nello svolgimento dell'incarico stesso.

I componenti chiamati a far parte dei Nuclei Tecnici di Valutazione sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere - anche informalmente - informazioni sulle attività valutative in corso di svolgimento e svolte. Qualora la violazione di tale obbligo avvenga durante il corso delle

attività di valutazione, il Nucleo Tecnico viene sciolto. Il Fondo si riserva di agire nei confronti del soggetto responsabile della violazione per i danni cagionati al Fondo stesso e/o a terzi per effetto della violazione del segreto professionale. Nell'espletamento dei loro compiti e prestazioni professionali, i componenti sono altresì tenuti a trattare i dati personali di cui il Fondo è titolare ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). A tale scopo il Fondo provvede a nominare ciascun componente dei Nuclei Tecnici "Responsabile esterno del trattamento", mediante apposito Atto di nomina.

In caso di contrasti insanabili tra i valutatori si procede allo scioglimento del Nucleo ed alla nomina di un nuovo Nucleo Tecnico.

Art. 11 Modalità di funzionamento dei Nuclei Tecnici

1. Nella fase di start up della valutazione, previa comunicazione del Direttore del Fondo i componenti dei Nuclei Tecnici si riuniscono in seduta plenaria presso il Fondo al fine di:

- esaminare l'Avviso, le griglie di valutazione qualitativa e tutta la documentazione utile messa a disposizione dal Fondo;
- condividere le modalità operative per la valutazione e comparazione dei Piani formativi presentati;
- definire le modalità di applicazione dei criteri che saranno utilizzati nella valutazione dei Piani presentati, assicurandosi che le stesse siano conformi a quanto definito nella griglia pubblicata nel testo dell'Avviso di riferimento. Tali modalità vengono formalizzate in un apposito modello, che viene allegato al verbale della seduta plenaria del Nucleo tecnico.

2. Le attività di valutazione qualitativa dei Piani o delle iniziative formative vengono svolte utilizzando l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dal Fondo. Laddove precisato nel Verbale di insediamento e salvo diversa disposizione precisata nell'Avviso di selezione degli Esperti Valutatori, l'attività di valutazione può essere svolta anche in remoto dai singoli Componenti il Nucleo. Le riunioni in plenaria si tengono esclusivamente presso i locali del Fondo. In tutti i casi, al termine di ogni giornata di valutazione, viene redatto specifico verbale sottoscritto dal singolo valutatore o, a seconda dei casi, da tutti i componenti il Nucleo.

3. Attraverso il citato applicativo, i valutatori provvedono ad attribuire per ogni item previsto dalla Griglia di valutazione il punteggio, e una sintetica motivazione dello stesso.

4. Al termine delle attività di valutazione ogni Nucleo tecnico provvede collegialmente a redigere il verbale finale, sulla base di quanto prescritto dall'Avviso oggetto della procedura. Al Verbale viene allegato l'elenco dei Piani o delle iniziative valutati con il relativo punteggio qualitativo totale, sottoscritto in originale da tutti i componenti ed allegato al Verbale stesso. Al termine, il Coordinatore del Nucleo procederà alla chiusura della fase di valutazione qualitativa in Piattaforma, accertato che non residuino Piani o iniziative non esaminati.

5. La documentazione di cui al precedente comma, firmata in tutte le sue parti dai valutatori, viene consegnata al Direttore per il perfezionamento dell'iter di approvazione dei Piani formativi o delle iniziative, ai sensi dell'art. 6 commi 5 – 6 e art. 7 comma 7 del Regolamento di For.Te.

6. In caso di ricorso al punteggio attribuito intervenuto dopo la pubblicazione delle Graduatorie, i Coordinatori dei Nuclei supporteranno il Direttore nell'analisi di merito del ricorso stesso, fornendo gli approfondimenti necessari sul punteggio qualitativo attribuito ad ogni singolo item.

Art. 12. Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Direttore del Fondo verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico; in particolare, verifica lo stato di avanzamento delle attività in capo ai Nuclei tecnici, il rispetto agli obiettivi temporalmente affidati, la completezza e la rispondenza della documentazione prodotta dai Nuclei Tecnici alla relativa procedura operativa adottata dal Fondo.

Qualora le prestazioni fornite non rispettassero i tempi richiesti e formalizzati nell'ambito del contratto stipulato, o risultassero mancanti della documentazione prevista, il Direttore richiede ai componenti i Nuclei, di integrare la documentazione entro un termine stabilito, coerente con la durata dell'incarico, o nel caso di gravi inadempienze le segnala al Consiglio di amministrazione per la revoca dell'incarico.

Art. 13. Proprietà

La proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento relativi alla valutazione, è del Fondo ed in nessun modo essi potranno essere utilizzati.

Art. 14. Proroga dell'incarico

Nel caso in cui la scadenza degli incarichi conferiti coincida con attività di valutazione in corso, connesse ad Avvisi precedentemente emanati dal Fondo, può concedere una proroga d'ufficio per consentire la conclusione delle suddette attività, previa comunicazione da parte della Direzione al Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Art. 15. Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti mediante la candidatura sono trattati per le finalità connesse e/o strumentali all'esecuzione della presente procedura e, successivamente, nel corso dell'espletamento delle prestazioni connesse alla eventuale partecipazione ai Nuclei Tecnici di Valutazione, nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il "Regolamento"), e del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Con la presentazione della domanda, il singolo candidato ne autorizza di conseguenza il relativo trattamento da parte del Fondo.